

Ciò dimostra che la formazione de' ruoli, nello stato attuale della legislazione, non è che un'opera puramente esecutiva che l'intendente fa sulla sua responsabilità in seguito al principio generale che i ruoli sono atti di semplice amministrazione esecutiva quando è determinata la quotità d'imposta che dee pagare.

Il Parlamento, con approvazione del Re, determina la quota che s'impone pel servizio regio; il Consiglio divisionale la determina pel servizio del Consiglio divisionale, il Consiglio comunale pel servizio del Consiglio comunale, e l'intendente generale si occupa dei ruoli. Credo adunque inutile che ce ne occupiamo noi, e che possa sussistere nella sua integrità la redazione fatta dalla Commissione.

CABELLA. Alle osservazioni degli onorevoli deputati Ceppi e Ponza di San Martino ne aggiungo un'altra, ed è che secondo l'articolo 1 progettato dalla Commissione la facoltà accordata al potere esecutivo è quella già conferita dalle leggi del 25 dicembre 1848, del 27 febbraio e del 24 marzo 1849.

Bisogna dunque riferirsi a queste leggi per vedere il modo con cui si debbono esigere le contribuzioni indirette.

Ora, se ben mi ricordo, la legge del 23 dicembre 1848, a cui sempre si riferirono le successive, stabilisce che le contribuzioni dirette si debbono esigere sui ruoli del 1848, e ciò appunto perchè i ruoli del 1849 non si potevano formare finchè il bilancio del 1849 non fosse presentato.

Dunque, se noi diamo facoltà al Ministero di formare i ruoli, commetteremo due errori, il primo di fare sì che sieno formati i ruoli prima che sia presentato il bilancio, il secondo di rendere incerto il senso della legge.

PRESIDENTE. Chi è di sentimento d'adoptare l'emendamento, o piuttosto l'aggiunta, del deputato Brunet, voglia alzarsi.

(La Camera non approva.)

Havvi un'altra aggiunta proposta dal deputato Barbavara, così concepita:

« Però i contribuenti potranno imputare al pagamento delle contribuzioni i boni spediti dalle autorità competenti per anticipazioni di somministrazioni. »

Domanderò se quest'aggiunta è appoggiata.

BARBAVARA. Si tratta d'un debito che ha il Governo verso tutti coloro che hanno dovuto fare, sia alle truppe austriache sia alle nostre, delle somministrazioni in generi.

Questo è un debito già certificato dalle autorità e sul quale non può più esservi dubbio alcuno.

Parmi adunque che, se il Governo vuole osservare il principio che tutte le contribuzioni debbano pesare egualmente e proporzionatamente su tutti, al momento che esige le contribuzioni deve indennizzare tutti i proprietari che hanno somministrato questi generi per la ragione che hanno dovuto somministrarli.

NIGRA, ministro delle finanze. Io riconosco che sia dovere del Governo di occuparsi onde far fronte a quelle spese il più presto che sia possibile; ma credo che potrebbero nascere degli inconvenienti qualora si venisse ad una determinazione prima di esaminare la natura di questi titoli forniti in pagamento. Perciò, mentre sono d'avviso che è un dovere l'occuparsene, credo pure che non convenga di farne oggetto con questa legge.

PRESIDENTE. Domando se l'aggiunta del deputato Barbavara è appoggiata.

(È appoggiata.)

BARBAVARA. Quando queste contribuzioni sono state imposte ai contribuenti sono state pagate immediatamente, o almeno nel più breve termine possibile; oltre a ciò il debito portato da questi è già accertato; parmi dunque che sia veramente il caso di dover calcolare nel pagamento delle contribuzioni questo debito, il quale è già di natura accertato.

NIGRA, ministro delle finanze. Io devo ripetere che non sono dissenziente nella minima parte circa alla qualità di provvedere, ma credo che convenga provvedervi in altro modo; sarebbe dilungarsi troppo o descrivere qui tutti gl'inconvenienti.

PINELLI, ministro dell'interno. Faccio una sola osservazione, ed è che di più si è già formata una Commissione apposita per accelerare le operazioni che sono necessarie per la liquidazione di queste somministrazioni; secondo i regolamenti queste liquidazioni portavano un lunghissimo giro perchè bisognava che si facesse passare all'intendenza generale di guerra, quindi al controllo, ecc.; per antivenire a tutto ciò il ministro ha formato una Commissione, la quale si occuperà tosto di questa liquidazione, epperò in poco tempo potranno essere liquidati.

BARBAVARA. Mi arrendo a quanto disse il signor ministro e ritiro l'aggiunta.

PRESIDENTE. (Legge l'articolo 2. — Vedi sopra.)

Se nessuno chiede la parola, lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

Darò lettura dell'articolo 3:

« Pel pagamento delle imposte indirette di qualunque natura, in ragione dei fatti anteriore alla promulgazione della presente legge, è fissato un termine di dieci giorni computabili da quello della stessa promulgazione, senza pregiudizio dei maggiori termini che possano competere al contribuente, a norma delle leggi e regolamenti veglianti. »

Se nessuno domanda la parola su questo articolo, lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

Adesso la Camera passerà allo scrutinio segreto sulla legge in generale.

(Si passa allo scrutinio segreto.)

Risultamento della votazione:

Votanti	135
Maggioranza	67
Voti favorevoli	117
Voti contrari	16

(La Camera approva.)

Siccome domani non vi sarebbe nulla di preparato per l'ordine del giorno, io crederei bene di proporre ai signori deputati di adunarsi negli uffici onde preparar materiale, e differire la seduta a dopo domani.

L'adunanza è sciolta alle ore 4 e 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di mercoledì:

- 1° Discussione sul progetto di legge per sussidi all'emigrazione italiana;
- 2° Rapporti delle Commissioni su vari progetti di legge.